

# BREXIT e contratti commerciali



---

20  
20

DICEMBRE

**ITCA**   
ITALIAN TRADE AGENCY

## LONDON

Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Sackville House, 40 Piccadilly

W1J 0DR , LONDRA

☎ +44 20 7292 3910

📠 +44 20 7292 3911

✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)

**Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE**

**Ufficio di Londra | Desk Brexit**

*a cura di Avv. Luca Cordelli*

*supervisione di Gabriella Migliore*

## Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene

Caterina Luca | Nucleo Grafica

©Alena Saklakova, anyaberkut, Pop Nukoonrat, Pattanaphong Khaunkaew | [www.12rrf.com](http://www.12rrf.com)

# BREXIT E I CONTRATTI

## INTRODUZIONE

Lo scopo di questa breve relazione è quello di presentare l'effetto della Brexit sugli accordi commerciali tra imprese, e capire come questa possa influire sulla capacità delle parti di adempiere le prestazioni contrattuali.

A prima vista, molti contratti commerciali sembrano essere neutrali rispetto al fatto che il Regno Unito sia uno Stato membro dell'UE. Il diritto contrattuale e i contratti sono generalmente meno regolamentati rispetto a molti altri settori del diritto e, come suggerisce il nome, tendono a basarsi sull'accordo commerciale tra le parti.

È tuttavia importante capire cosa succede se tale accordo commerciale è di per sé influenzato in modo significativo dall'appartenenza del Regno Unito all'UE o dalla misura in cui il diritto dell'UE si applica nel Regno Unito, in quanto l'impatto della Brexit su diritti ed obblighi sostanziali derivanti dai contratti può essere significativo.

Nel corso di questa breve analisi, cercheremo dunque di identificare i punti più importanti da considerare nella revisione dei contratti esistenti o nella negoziazione di nuovi contratti, soffermandoci sulle seguenti questioni chiave:

- Impatto commerciale
- Aree di rischio
- Rimedi

Dobbiamo dire che non tutti i contratti saranno ugualmente interessati - ma nei casi di rischio più elevato, le imprese potrebbero voler considerare se il contratto debba essere rinegoziato e/o se sia possibile adottare misure per ridurre il rischio legato alla Brexit.

È importante anche sottolineare che le nostre considerazioni presuppongono che alla fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020, ci sarà una Brexit "dura", senza accordo commerciale, in cui il Regno Unito cesserà di far parte di un'unione doganale, non sarà più obbligato a rispettare il diritto dell'UE e avrà, al massimo, un accordo di libero scambio relativamente limitato con l'UE. Ciò riflette l'attuale approccio del governo nei confronti della Brexit e lo stato delle negoziazioni tra Unione Europea e Regno Unito.

## IMPATTO COMMERCIALE

Per quanto riguarda l'impatto commerciale, è possibile anticipare che la Brexit potrebbe avere significative implicazioni che incidono indirettamente sulla redditività dei singoli contratti, come, ad esempio, la cessazione delle quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle merci, mediante l'imposizione di dazi doganali o tariffe, o delle persone, servizi e capitali). Ciò potrebbe comportare maggiori oneri finanziari a carico di una parte contrattuale. Tuttavia, in assenza di disposizioni contrattuali esplicite, è improbabile che le parti abbiano diritto a un risarcimento o rimedio.

Per tali ragioni, le imprese devono riflettere su come i loro contratti saranno influenzati dalle implicazioni commerciali ed economiche della Brexit. Non sempre questo è un compito semplice in quanto non esiste un approccio unico per questa analisi. Ogni impresa dovrà considerare le proprie circostanze particolari e diversi fattori, quali la sua ubicazione, il contesto normativo, il luogo dove operano i suoi principali clienti e fornitori, e la composizione della sua forza lavoro.

È pur vero che alcuni contratti contengono una notevole flessibilità, ad esempio, sono rescindibili con breve preavviso, oppure sono contratti di acquisto senza impegni di volume. Altri contratti invece possono contenere impegni a lungo termine. In altre parole, la flessibilità è un fattore importante nel determinare se il contratto deve essere lasciato così com'è, modificato, risolto o rescisso, a seconda dei casi.

Ciò anche alla luce dell'approccio generale che i tribunali inglesi

hanno da sempre adottato nell'interpretare i contratti: raramente sono intervenuti per bilanciare l'assetto delle prestazioni contrattuali ove ciò sia già stato in qualche misura previsto dalle parti, salvo casi eccezionali (e.g. *force majeure*). Il risultato di tutto ciò è che le parti saranno in gran parte vincolate alle parole dei loro contratti.

Quindi, se un'impresa ha un contratto commerciale di particolare importanza o un gran numero di contratti commerciali con società aventi sede nel Regno Unito (o viceversa) ovvero i contratti siano regolati da legge inglese, a prescindere dalla sede delle parti dell'accordo, sarebbe prudente eseguire una verifica di questi contratti e iniziare a valutare il potenziale effetto della Brexit, in particolare tenendo in considerazione le seguenti aree di rischio.

## AREE DI RISCHIO

### AUMENTO DELLE BARRIERE COMMERCIALI

Una conseguenza pressoché certa della Brexit sarà un aumento delle barriere commerciali. Diventerà necessario instaurare dei controlli doganali per le merci in transito tra Regno Unito e UE, associati a nuove tasse, dazi o altre imposte. Potrebbero essere applicate delle tariffe a beni e servizi forniti da e verso l'UE. Questo irrigidimento del sistema di scambi commerciali tra Regno Unito e UE potrebbe causare ritardi e un aumento dei costi per le imprese che operano con il Regno Unito.

È dunque importante per l'impresa valutare l'impatto commerciale che questi rallentamenti e spese aggiuntive avranno su ciascun accordo di cui è parte, per eventualmente rinegoziare alcune disposizioni. Per quanto riguarda la contrattazione di accordi futuri, è probabile che l'impresa dovrà adeguare i prezzi per tenere conto delle variazioni, fiscali e non, che seguiranno la fine del periodo di transizione.

## CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Come già noto un pò a tutti, la libertà dei cittadini britannici di



spostarsi all'interno dell'UE e quella dei cittadini europei di spostarsi in Regno Unito verrà senz'altro limitata con la fine del periodo di transizione. In parte perché verranno meno i principi europei di libera circolazione delle persone, ma in parte anche per il nuovo

sistema di immigrazione, piuttosto selettivo, che è stato predisposto dal Regno Unito.

Gli spostamenti dei lavoratori saranno soggetti a visti specifici e la figura dei lavoratori distaccati, creata dall'Unione Europea, è adesso a rischio. Questo sarà di particolare rilievo per le aziende che sono solite inviare lavoratori all'estero o che offrono servizi a livello internazionale.

## MONITORAGGIO DELLE FLUTTUAZIONI VALUTARIE

Dopo che il Regno Unito ha votato per l'uscita dall'UE nel giugno del 2016, la sterlina ha subito un ribasso rispetto al dollaro e all'euro. È possibile che un ulteriore ribasso si ripeta con la fine del periodo di transizione e l'entrata in vigore di nuove normative.

La mancanza di un accordo che regoli i nuovi rapporti tra Regno Unito e UE sta causando un'incertezza generalizzata nella maggior parte dei settori e delle aree giuridiche. Le aziende non hanno gli elementi necessari per prepararsi al meglio alle nuove regole, poiché molte di esse non sono ancora chiare.

Di conseguenza, c'è un rischio concreto che i prossimi mesi vedano delle fluttuazioni più o meno marcate del valore della sterlina. Nella negoziazione dei nuovi contratti e, dove possibile, nella modifica eventuale dei contratti esistenti, sarebbe opportuno considerare come allocare il rischio un'ulteriore futura variazione del valore della sterlina rispetto alla valuta di riferimento.

## AMBITO TERRITORIALE DEI CONTRATTI

In preparazione alla fine del periodo di transizione le imprese dovrebbero verificare quale sia l'ambito territoriale degli accordi commerciali di cui sono parte. Particolare attenzione andrà posta a quegli accordi che prevedono l'UE come ambito territoriale. In questi casi, infatti, diventa fondamentale stabilire se il Regno Unito è da includersi in tale definizione o meno.



Senz'altro avrà rilievo centrale il linguaggio utilizzato nella clausola relativa all'applicazione territoriale del contratto. Una clausola territoriale che prevede l'applicazione del contratto negli

stati "di volta in volta" (*from time to time*) parte dell'UE indica fortemente che il Regno Unito non sarà più incluso. Al contrario, una clausola che elencano gli stati europei citando espressamente il Regno Unito indica che questo sia da includersi anche dopo il 1° gennaio 2021.

Nei casi in cui il linguaggio della clausola non è esplicito, o non è chiaro, verranno presi in causa il contesto e il senso comune commerciali, lo scopo della clausola e del contratto e il luogo in cui le parti sono stabilite. Diventerà dunque una questione da decidersi caso per caso, in base alle circostanze specifiche.

## REGIMI NORMATIVI PARALLELI

A seconda del tipo di rapporto che si instaurerà tra Regno Unito e UE, è possibile che vengano a crearsi regimi normativi diversi e paralleli, potenzialmente senza i principi di riconoscimento reciproco. Le imprese con carattere di internazionalità si troverebbero allora a dover rispettare due regimi regolatori differenti, che potrebbero anche essere in conflitto tra di loro. Queste imprese potrebbero diventare soggette a diversi corpi regolatori e dovrebbero dunque soddisfare requisiti per ciascuno di essi. In alcuni casi, dovrebbero

essere autorizzate da ciascuno di questi regolatori.

Nel caso di accordi commerciali tra imprese, diventerebbe cruciale stabilire contrattualmente quale parte è incaricata di assicurare la conformità di beni e servizi ai regolamenti in vigore e dunque quale parte sarebbe poi responsabile nel caso di non-conformità.

## CAMBIAMENTI LEGISLATIVI

In un primo momento, all'inizio del 2021, il Regno Unito conserverà nella maggior parte dei settori le norme di diritto europeo già in vigore. Tuttavia, si riserverà anche la possibilità di abrogarle o apportare modifiche. È comunque probabile che i cambiamenti legislativi avvengano gradualmente nel corso del tempo, con progressive abrogazioni o modifiche dei regolamenti europei da parte del Regno Unito.

Ciononostante, le aziende dovrebbero cominciare subito a valutare come gli eventuali futuri cambiamenti di legge sono regolati da ciascun accordo esistente, e come regolarli negli accordi futuri.

Una possibilità è quella di inserire delle clausole specifiche, anche chiamate "clausole Brexit", che prevedano l'attivazione automatica di alcuni diritti e obblighi per le parti nel caso in cui si realizzino circostanze predeterminate. Tali circostanze potrebbero includere un cambiamento della legge applicabile all'ambito del contratto, oppure l'inserimento di alcune tasse, tariffe o procedure che modificano la convenienza del contratto.

Sempre nel caso di cambiamenti nei regolamenti di origine europea inseriti nel diritto inglese, un aspetto da valutare è se i riferimenti a legislazioni europee comprendano le modifiche o le leggi introdotte in Regno Unito a seguito della Brexit.

Anche in questo caso sarà fondamentale guardare alle clausole espressamente utilizzate nel contratto, per esempio stabilendo che i riferimenti a una legge includono qualsiasi modifica o reintroduzione della stessa.



## GDPR E PROTEZIONE DEI DATI

Le regole di protezione dei dati sono percepite come una delle problematiche più immediate da affrontare in questi ultimi mesi prima della fine del periodo di transizione.



Come in moltissimi altri ambiti, anche nel campo della protezione dei dati il regolamento europeo di riferimento, che è la General Data Protection Regulation, detta GDPR, è stata ampia misura già stata trasposta nel diritto inglese e le regole attualmente in vigore verranno quindi mantenute.

Qualche cambiamento avverrà però per le aziende multinazionali che trasferiscono dati personali tra il Regno Unito e i paesi europei. Per i trasferimenti dal Regno Unito verso l'UE il governo ha già stabilito che non saranno necessarie salvaguardie aggiuntive poiché i Paesi europei sono considerati destinazioni con un livello di sicurezza adeguato.

I trasferimenti dall'UE al Regno Unito, invece, potrebbero essere condizionati dalla Brexit. Questo perché a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito sarà un "paese terzo" ai sensi della GDPR. In quanto tale, i trasferimenti indirizzati al Regno Unito potranno avvenire solamente se verranno rispettate due condizioni.

Le due condizioni la cui introduzione sembra più probabile sono una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea e l'introduzione di una clausola di salvaguardia nei contratti. Il garante britannico per la protezione dei dati ha predisposto sul proprio sito una guida per preparare le aziende a inserire questa clausola, con una bozza della clausola stessa ad uso delle imprese interessate.

## LEGGE APPLICABILE

Non c'è ragione di pensare che il diritto inglese sia generalmente meno fruibile come legge applicabile ai contratti dopo la fine del periodo di transizione. Tuttavia, le aziende dovranno considerare se le clausole sulla giurisdizione inglese continueranno a essere adatte alle loro esigenze.

Nel Regno Unito, i contratti commerciali sono soggetti a un intervento legislativo limitato. L'unico intervento di rilievo del diritto europeo è la Direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2011/7/UE), che replica in ogni caso la legge esistente nel Regno Unito.

Ciò significa che il diritto contrattuale inglese non sarà sostanzialmente influenzato dalla Brexit, e i suoi vantaggi, come la sua prevedibilità, i precedenti giudiziari e l'enfasi posta sul mantenimento e il rispetto degli accordi commerciali tra le parti, rimarranno.

Le clausole di scelta della legge applicabile (nel nostro caso, il diritto inglese) saranno generalmente rispettate anche dopo la fine del periodo di transizione. I tribunali degli Stati membri dell'UE saranno obbligati a rispettare tale scelta di legge ai sensi del Regolamento Roma I (593/2008/CE) in relazione alle obbligazioni contrattuali, e del Regolamento Roma II (864/2007/CE) in relazione alle obbligazioni extracontrattuali.

A loro volta, i tribunali del Regno Unito saranno obbligati, ai sensi dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea (European Union Withdrawal Act, "EUWA"), a continuare ad applicare Roma I in relazione ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione, e Roma II in relazione agli eventi che danno origine a danni qualora tali eventi si verificano prima della fine del periodo di transizione (articolo 66). Inoltre, il Regno Unito intende mantenere in sostanza la struttura dei regolamenti Roma I e Roma II nel diritto del Regno Unito come "diritto dell'UE mantenuto" ai sensi dell'EUWA, anche se con una serie di limitate modifiche per consentirne il corretto funzionamento in un contesto britannico.

## FORO COMPETENTE

I vantaggi principali della scelta del foro competente quale quello dei tribunali inglesi dovrebbero restare tali. Si pensi ad esempio all'indipendenza e alla competenza della magistratura, alla velocità e alla flessibilità dei procedimenti, etc.



Tuttavia, all'interno dell'UE, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili sono disciplinate principalmente dal regolamento di Bruxelles I bis (1215 del 2012). Tale regolamento consente alle parti di scegliere i tribunali competenti e prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni tra gli Stati membri dell'UE. Dopo la fine del periodo di transizione, il Regolamento di Bruxelles I bis cesserà di essere applicato in Regno Unito, sebbene, ai sensi dell'EUWA, vi siano limitate disposizioni per la sua applicazione ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione (cfr. articolo 67). In questo scenario, tre questioni sono da prendere in considerazione in relazione all'uso delle clausole di giurisdizione inglese:

**1) Le parti possono ancora attribuire ai tribunali inglesi la giurisdizione sul loro contratto?**

È molto probabile che ciò rimanga possibile. Anche quando il regolamento di Bruxelles I bis cesserà di applicarsi al Regno Unito, è probabile che i tribunali inglesi accetteranno la giurisdizione sulla base della scelta delle parti secondo il diritto inglese.

**2) I tribunali degli altri Stati membri dell'UE rispetteranno una clausola di giurisdizione esclusiva a favore dei tribunali inglesi?**

Quando il regolamento di Bruxelles I bis cesserà di applicarsi

al Regno Unito, quest'ultimo diventerà un paese terzo per i suoi scopi. Ciò potrebbe comportare una maggiore complessità e una maggiore incoerenza nel trattamento di tale clausola. Tuttavia, questo rischio può essere compensato da una maggiore libertà per i tribunali inglesi di proteggere la loro giurisdizione, principalmente attraverso ordini che impediscono a una parte di avviare o continuare un procedimento in un'altra giurisdizione.

### **3) Le sentenze dei tribunali inglesi saranno eseguite in altri Stati membri dell'UE?**

Quando il regolamento di Bruxelles I bis cesserà di applicarsi al Regno Unito, l'esecuzione in altri Stati membri dell'UE sarà soggetta alle leggi procedurali nazionali. Dopo la fine del periodo di transizione, nei casi in cui è probabile che una sentenza inglese richieda l'esecuzione in uno Stato membro dell'UE (per esempio, se una controparte è domiciliata in tale Stato), possiamo presumere che si applicherà il diritto nazionale in questione e sarebbe preferibile ottenere una consulenza locale sulle implicazioni dell'esecuzione di una sentenza inglese in quello Stato, oppure utilizzare l'arbitrato se il contratto lo permette. L'arbitrato non sarà probabilmente influenzato dalla transizione del Regno Unito fuori dall'UE, in quanto il diritto arbitrale è generalmente regolato dal diritto nazionale (l'Arbitration Act 1996 in Inghilterra) e dalla Convenzione di New York, che è uno strumento internazionale non-UE.

È in ogni caso da tenere presente che il Regno Unito ha aderito in modo indipendente alla Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro (HCCH), di cui l'UE è attualmente parte (insieme a Messico, Montenegro e Singapore). Tale adesione fornisce quindi una base sulla quale una sentenza inglese possa essere riconosciuta ed eseguita nei paesi che hanno aderito alla HCCH.

Rimangono comunque necessarie alcune cautele. Innanzitutto, solo una clausola di competenza esclusiva a favore dei tribunali di uno Stato HCCH rientra nel campo di applicazione di questa convenzione.

Inoltre, l'HCCH si applicherà solo se la clausola è stata conclusa dopo l'entrata in vigore dell'HCCH per lo Stato i cui tribunali sono

designati. Il governo britannico ha depositato uno strumento di adesione in modo da far entrare in vigore (indipendentemente) l'HCCH per il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Per questa ragione, non è certo che i contratti stipulati prima di tale data (cioè che sono riferibili all'applicazione dell'HCCH da parte del Regno Unito come Stato membro o durante il periodo di transizione) saranno trattati da altri Stati HCCH come nell'ambito di applicazione dell'HCCH.

Infine, un ultimo punto da considerare è l'effetto di Brexit sulle clausole di giurisdizione e le sentenze inglesi che vengono sottoposte ai tribunali della Svizzera, della Norvegia o dell'Islanda, tre Stati parte della Convenzione di Lugano 2007 (Lugano), ma non dell'HCCH, insieme agli Stati membri dell'UE. La transizione del Regno Unito fuori dall'UE vedrà anche la disapplicazione di Lugano al Regno Unito.

Naturalmente, nel caso in cui venga raggiunto un accordo sulla cooperazione in materia di giustizia civile tra il Regno Unito, gli Stati membri dell'UE e gli Stati non UE di Lugano, quanto discusso potrebbe variare anche in maniera molto significativa. Il Regno Unito ha manifestato il desiderio di (ri)aderire autonomamente a Lugano (che ricostruirebbe in larga misura lo status quo) e gli Stati non appartenenti all'UE hanno espresso il loro sostegno in tal senso. L'adesione di uno Stato terzo a Lugano, tuttavia, richiede il consenso di tutte le parti, e non ci può essere alcuna garanzia in tal senso, data la natura politica dei negoziati in corso tra il Regno Unito e l'UE.

Come abbiamo visto, la Brexit potrebbe avere implicazioni a più livelli sui contratti commerciali in essere ed avere conseguenze anche onerose per una o entrambe le parti.

Pertanto, è importante capire se la parte gravata dalla Brexit abbia modo di risolvere un contratto in essere. Questo dipenderà molto dai termini particolari di ciascun contratto e dalle circostanze specifiche.

## RIMEDI

Ove presenti, le parti potrebbero cercare di basarsi sulle clausole di *material adverse changes* o di forza maggiore come motivo di risoluzione. Tuttavia, il loro successo dipenderà dall'interpretazione della clausola in particolare e dai fatti specifici del caso.

Dobbiamo anche sottolineare che i cambiamenti nelle circostanze economiche di una parte, perché magari in difficoltà finanziarie a causa dell'onerosità della prestazione, non sono stati generalmente considerati come eventi di forza maggiore ai sensi della legge inglese. È anche possibile che le parti possano cercare di sostenere che un contratto sia stato *frustrato* (quindi caducato) a causa della Brexit. Ma anche in questo caso, tale argomentazione dipenderà dai fatti del caso specifico.

Anche le imprese che stipulano nuovi accordi dovranno tenere conto di queste considerazioni, in particolare se l'obiettivo è quello di negoziare clausole specifiche per la Brexit relative a modifiche sostanziali negative o clausole di forza maggiore che siano legate al diritto di recesso e che siano volte ad anticipare i possibili effetti della Brexit sulla redditività commerciale del loro accordo commerciale.

## ECCESSIVA ONEROSITÀ E FORZA MAGGIORE

L'onerosità finanziaria da sola difficilmente giustifica un rimedio, salvo che questo sia previsto nei termini contrattuali.

Eventi, come quelli che abbiamo visto analizzando le aree di rischio, potrebbero far sì che un contratto diventi poco remunerativo o comunque più difficile da eseguire, e possono portare a difficoltà economiche per l'impresa. Tuttavia, è improbabile che la parte ottenga un rimedio dalle conseguenze di tali cambiamenti in assenza di clausole contrattuali espresse.

In particolare, è improbabile che una parte possa fare affidamento su una clausola standard di forza maggiore per chiedere un esonero dalle proprie obbligazioni, per mere ragioni di economicità del contratto.

Inoltre, mentre la forza maggiore non ha un significato preciso ai sensi della legge inglese, essendo riconosciuta solo se prevista dal contratto, l'esonero per causa di forza maggiore è normalmente limitato alle obbligazioni che sono rese impossibili da adempiere, sia effettivamente che legalmente, a causa di tale evento di forza maggiore.

Il fatto che si verifichino difficoltà economiche non è di norma sufficiente per chiedere un risarcimento. Tuttavia, ciò dipende dalla formulazione esatta della clausola ed è possibile che alcuni tipi di clausole, ad esempio le clausole di *material adverse changes*, possano essere più ampie di una clausola standard di forza maggiore e possano essere potenzialmente applicate in casi di difficoltà finanziarie.

Come si può intuire, questi problemi sono simili a quelli che si incontrano in un periodo di recessione economica, come quello che stiamo vivendo attualmente a causa della pandemia.

## IMPOSSIBILITÀ

La posizione potrebbe essere diversa se la Brexit rendesse impossibile l'esecuzione o annullasse lo scopo stesso del contratto. Si tratta di un'eventualità relativamente rara, ma che potrebbe applicarsi in alcuni casi; ad esempio, un istituto finanziario che perde i diritti di passaporto e non è quindi in grado di fornire servizi finanziari da o verso il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

## FRUSTRATION (CADUCAZIONE DEL CONTRATTO)

È anche opportuno considerare la dottrina della *frustration* (caducazione) dei contratti, anche se viene interpretata in maniera restrittiva da parte dei tribunali inglesi.

Secondo il diritto inglese, un contratto viene annullato se accade un evento senza che sia colpa di nessuna delle parti trasforma gli obblighi contrattuali in qualcosa di radicalmente diverso, oppure rende fisicamente o commercialmente impossibile adempiere a tali obblighi.

Anche in questo caso dobbiamo dire che questa dottrina non è applicabile se il contratto diventa semplicemente più oneroso per una delle parti.

## CONCLUSIONI

Da quanto è emerso da questa relazione, si rende quindi necessaria, come misura pratica per le imprese che operano nel Regno Unito, una revisione dei contratti esistenti, in particolare tenendo in considerazione:

- 1) Come la Brexit possa influenzare la propria attività in generale e gli accordi commerciali con parti terze.
- 2) Identificare i principali contratti che disciplinano tali accordi e valutare se offrono una protezione sufficiente contro la Brexit.
- 3) Dove non sia possibile la risoluzione del contratto, provare a rinegoziare o modificare il contratto, tenendo in considerazione le implicazioni della Brexit.





---

ita-london-italian-trade-agency 

@ITALondon\_ 

@italondon\_ 

Italian Trade Agency 

[www.ice.it](http://www.ice.it)

[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)

[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)